



COMUNE DI CASALBUONO

Prov. di Salerno



Cap. 84030 - Tel. 0975/862025 – Fax 0975/862245 - E-mail: comune.uffsegreteria@tiscali.it

Regolamento per la fida pascolo

TITOLO I°

AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

SCOPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo sulle terre appartenenti al demanio del Comune di Casalbuono ed individuate con Decreto emesso in data 06.12.1947 dal Regio Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Napoli ai sensi della Legge 16 giugno 1927 n° 1766 e del R.D. del 26 febbraio 1928 n° 332.

ARTICOLO 2

TITOLARI DEL DIRITTI DI FIDA PASCOLO

1. Sono titolari del Diritto di pascolo del Comune di Casalbuono e possono esercitarli sia singolarmente, sia partecipando al godimento promiscuo dei beni, tutti i cittadini che vi risiedono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 2 e quelli che contribuiscono a qualunque titolo all'incremento del patrimonio comunale con il pagamento di imposte, tasse, ecc, dalle forme previste dalla Legge del 31 gennaio 1994 n° 97, ed anche da associazioni di abitanti costituiti in cooperative legalmente riconosciute, che saranno subordinate al rispetto delle vigenti disposizioni.

TITOLO II°

DISCIPLINA DEL DIRITTO DI PASCOLO

ARTICOLO 3

SPECIFICAZIONE DEL DIRITTO DI PASCOLO

Il Diritto di Uso Civico di pascolo consiste nell'utilizzo dei pascoli ricadenti nei territori del demanio comunale. Potrà essere esercitato dal 01 gennaio al 31 dicembre nel rispetto delle prescrizioni di massima vigenti.

L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante

autorizzazione comunale ed ha valenza annuale.

Costituiscono titoli prioritari nell'assegnazione dell'autorizzazione alla fida pascolo:

1. Essere residenti nel Comune di Casalbuono;
2. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;
3. Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.

Possono, altresì, richiedere l'assegnazione della fida pascolo anche gli imprenditori agricoli non residenti, la cui richiesta verrà valutata solo dopo aver assegnato i terreni agli imprenditori residenti e previa verifica della disponibilità delle aree pascolive.

ARTICOLO 4

PROCEDURE IN ORDINE ALL'ASSEGNAZIONE DELLA FIDA PASCOLO

1. L'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale;
2. Agli aventi diritto verrà riconosciuta licenza di pascolo condizionata al pagamento della fida pascolo, le cui richieste verranno valutate seguendo l'ordine cronologico di protocollo.
3. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi abbia riportato condanne passate in giudicato per incendi di boschi e/o di terreni cespugliati a chiunque appartenenti.
4. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire entro e non oltre il **20 aprile di ogni anno**, richiesta scritta all'Ufficio Protocollo del Comune, indicando:
 - numero e specie di capi secondo le tipologie indicate nell'art. 5;
 - le generalità complete del richiedente e del custode (se diverso);
 - fotocopia del registro di stalla;
 - certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive.
 - documento di riconoscimento in corso di validità.
5. A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita determina autorizzativa.
6. E' fatto obbligo a tutti gli interessati di dichiarare apposito marchio o altro segno di individuazione che dovrà essere indicato nella domanda di fida pascolo o applicato su ciascun capo di bestiame. Nel caso di denuncia di un marchio uguale o simile ad altro già denunciato verrà preferito quello presentato per primo.
7. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ente ed immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui nuovi capi.

ARTICOLO 5

PROCEDURE IN ORDINE AL PAGAMENTO DELLA FIDA PASCOLO

1. In via esclusiva per gli allevatori residenti nel Comune di Casalbuono, il godimento è gratuito fino a:
 - Bovini (oltre un anno di età) N. 05
 - Bovini (fino ad un anno di età) N. 10
 - Equini (oltre due anni di età) N. 01
 - Equini (fino a due anni di età) N. 02
 - Ovini e caprini N. 40

2. Per i capi eccedenti e per i non residenti l'onere sarà pari a:
 - Bovini (oltre un anno di età) € 8,00
 - Bovini (fino ad un anno di età) € 5,00
 - Equini (oltre due anni di età) € 12,00
 - Equini (fino a due anni di età) € 8,00
 - Ovini e caprini € 2,00

3. Per gli allevatori organizzati in cooperative di produzione e lavoro che richiedono il pascolamento nei terreni demaniali comunali, in cui almeno la metà dei soci siano residenti nel comune di Casalbuono, la fida verrà ridotta del 50% per il primo anno di concessione. Rimangono a totale carico della cooperativa tutte le spese di gestione, manutenzione della zona assegnata al pascolo e lavorazione dei prodotti.

4. In ogni caso il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né per ciascun proprietario, potrà essere superiore al numero dei capi che nell'anno risultano dallo stesso denunciati o dichiarati ad altra autorità sanitaria o amministrativa e risultanti dal registro di stalla.

5. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida e dovrà essere versata per intero **in unica soluzione**, nei tempi stabiliti dall'art. 4.

6. L'Amministrazione comunale potrà far accertare dal Comando di Polizia Municipale o da altro personale incaricato che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo.

ARTICOLO 6

CARICO DI BESTIAME

Il carico di bestiame possibile per ogni area deve tenere conto dello stato ottimale della cotica erbosa pascolativa al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat.

Tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno (DGR 440 del 25/03/2010)

Il carico di bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione (da Reg. CE 1974/2006):

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UB
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UB
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UB
Ovini	0,15 UB
Caprini	0,15 UB
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5 UB
Altri suini	0,3 UB
Galline ovaiole	0,014 UB
Altro pollame	0,003 UB

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI UTILIZZO E DIVIETI

1. Il proprietario del bestiame è tenuto a far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la fida si riferisce.
2. Il bestiame, per essere ammesso al pascolo, dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria e la relativa certificazione deve essere allegata alla richiesta di pascolo. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa specie.
3. Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di certificato rilasciato dal Comune di Casalbuono indicante le sue generalità, il nome del proprietario degli animali, la razza ed il numero degli animali fidati. Detto certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti Forestali e Comunali.
4. Il bestiame dovrà essere condotto al pascolo sotto il controllo di una persona idonea e di età di almeno 15 anni compiuti e che non sia più soggetto all'obbligo scolastico (art. 3 D.L. 4/8/99 n° 345) per ogni 50 capi di bestiame grosso e per ogni 100 capi di bestiame minuto.
5. E' vietato il pascolo di animali caprini nei boschi e nei terreni cespugliati aventi funzioni protettive, fatta eccezione per le località assegnate dalle Autorità Forestali (art. 9 del R.D. del 30 dicembre 1923 n° 3267).
6. Saranno escluse dal pascolo le particelle boscate sulla scorta di quanto dettato dal Piano di Assestamento Forestale vigente.

7. E' vietato asportare fieno, erba, strame, letame e legna.
8. E' fatto divieto agli aventi diritto di prelevare con ogni mezzo l'acqua dagli abbeveratoi comunali presenti sul territorio.
9. E' assolutamente vietata qualsiasi forma di pascolo nei terreni boscati, cespugliati e pascolativi percorsi dal fuoco (Legge-quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000 n° 353)
10. Il personale addetto al bestiame non dovrà portare con sé accette, roncole, tronconi, seghe a mano o a motore.
11. E' vietato sbarrare con sistemi fissi, strade, piste e viottoli nei terreni concessi a pascolo;.
12. E' vietata la realizzazione di opere che possano essere di ostacolo allo scorrimento delle acque, comprese le recinzioni.
13. E' vietata l'installazione di manufatti di qualsiasi genere che possano alterare lo stato dei luoghi.
14. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura

TITOLO III° SISTEMA SANZIONATORIO

ARTICOLO 8

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Titolo si osservano, in quanto applicabili e fatto salvo quanto previsto dalle Leggi e regolamenti forestali e ambientali nazionali e regionali, per le violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse dai titolari dei diritti di uso civico di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 9

SANZIONI

1. Chiunque denunciasse del bestiame forestiero non proprio o comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune;
2. Nel caso in cui, se pur contraddistinti con il marchio, l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quelli autorizzati, a titolo di penale sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente alla fida per ogni singolo capo di bestiame, moltiplicato per dieci.

3. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente Regolamento, si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti per la Regione Campania.
4. Le sanzioni non previste dal presente Regolamento, salvi i reati per i quali è competente l'Autorità Giudiziaria, andranno risolte con le norme stabilite dalla Legge vigente.

ARTICOLO 10

CONTROLLI ED ATTI DI ACCERTAMENTO

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni sono demandati al personale del Comando Stazione del Corpo Forestale competente, al Comando di Polizia Municipale ed a ogni altro agente di forza pubblica.
2. Gli Agenti che accertano la violazione al presente Regolamento dovranno procedere all'immediata contestazione dell'infrazione e redigere verbale nel quale siano indicate le modalità di pagamento in misura ridotta.
3. In caso di impossibilità di immediata verbalizzazione, il Comando dal quale dipende l'Agente accertatore provvederà alla notificazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Le procedure da adottare per la verbalizzazione sono quelle previste dalla Legge del 24 novembre 1981 n° 689 e dalla Legge Regionale del 10 gennaio 1983 n° 13.